

21.10.15, ore 11

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016

Titolo I

Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Gestioni previdenziali)

1. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- b) alla gestione speciale minatori;
- c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

Art. 3

(Eliminazione aumenti accise e IVA)

nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole «e le imprese agricole» e le parole «e all'estensione dei terreni» sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente “Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo”.

2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse.

d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;

e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.

8. Le disposizioni del comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 6

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 14, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: **“31 dicembre 2016”**;

b) nell'articolo 15, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

c) nell'articolo 16, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

2. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficino di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro.

3. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sono usufruibili, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(Ammortamenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 1 e 2.
5. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "non superiore ad un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un quinto".
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;
 - b) al comma 57, dopo la lettera d), è inserita le seguente lettera: "d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato";
 - c) al comma 65 le parole "e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo" sono sostituite dalle seguenti "e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento";
 - d) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.".

2. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

Allegato 4

Articolo 1, comma 54, lett. a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

<i>PROGRESSIVO</i>	<i>GRUPPO DI SETTORE</i>	<i>CODICI ATTIVITA' ATECO 2007</i>	<i>VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI</i>	<i>REDDITIVITA'</i>
<i>1</i>	<i>Industrie alimentari e delle</i>	<i>(10 – 11)</i>	<i>45.000</i>	<i>40%</i>